



REGOLAMENTO

PER IL RICONOSCIMENTO

DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 05/09/2018

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

(emendato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 05/09/2018)

Art. 1 - Istituzione del Registro delle unioni civili.

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione Italiana, in coerenza con la l. 76/2016 e con la definizione di famiglia anagrafica di cui all'art. 4 co. 1 del D.P.R. n. 223/1989.
2. E' istituito il Registro comunale delle unioni civili presso il Comune di Capaci per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 del presente Regolamento e nell'art. 27 della l.r. n. 19/2006 riguardante il carattere universalistico del sistema integrato degli interventi e dei servizi.

Art. 2 - Attività amministrativa di sostegno delle unioni civili.

1. Ai fini del presente regolamento, per unione civile si intende il nucleo composto da due persone maggiorenni, di uguale o diverso sesso, di qualsiasi nazionalità, residenti nel Comune di Capaci, che costituiscono una famiglia anagrafica, ossia iscritti nel medesimo stato di famiglia quali conviventi, legate da un vincolo affettivo e reciproca assistenza morale e/o materiale.
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare le discriminazioni e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree entro le quali sono da considerarsi prioritari gli interventi sono:
 - a) Casa;
 - b) Sanità e servizi sociali;
 - c) Politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) Diritti e partecipazione;
 - g) Trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All'interno del Comune di Capaci, chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo.

1. Su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale rilascia attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del Regolamento Anagrafico va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le Unioni Civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione, e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
3. L'attestato di "Unione Civile" costituisce presupposto per la sottoscrizione di un apposito contratto di convivenza per il riconoscimento reciproco dei diritti dei conviventi.
4. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 4 – Modalità di iscrizione nel Registro.

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Capaci.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune in maniera congiunta dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 – Modalità di cancellazione dal Registro.

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Capaci determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.

3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.
4. (*) Nel caso di scioglimento dell'Unione Civile ai sensi della legge 76/2016 il Comune procederà alla cancellazione d'ufficio della suddetta dal registro comunale. (**emendamento prot. n. 16504 del 03.09.2018*)

Art. 6 – Disposizioni generali.

1. Il Registro delle unioni civili è tenuto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
2. L'Ufficio provvede a comunicare l'istituzione del Registro di cui al presente Regolamento a tutte le Aree ed i Servizi del Comune di Capaci e agli Enti Pubblici e Gestori di Pubblico Servizio operanti sul territorio.